

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 33/2012)

L'articolo 1 adegua le disposizioni in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge regionale 33/2012 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) ai rilievi del Dipartimento per gli affari regionali e delle autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Poiché l'adeguamento consiste nell'incremento degli importi minimi e massimi delle sanzioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 22/2021)

Il comma 1 dell'articolo 2 introduce una variazione terminologica all'articolo 65 della legge regionale 22/2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), sostituendo le parole "in fase di subentro" con le parole di "in caso di subentro", per superare questioni interpretative emerse al riguardo.

In relazione a tale finalità meramente interpretativa, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 94 della medesima legge regionale 22/2021 riattribuendo alla Regione la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento di impianti di carburante lungo la rete stradale ordinaria.

Considerato il fatto che le medesime funzioni erano in precedenza già esercitate dalla Regione e il relativo personale è rimasto invariato, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 3

(Proroga di termini)

L'articolo 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine fissato dall'articolo 10 del regolamento regionale 6/2009 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) in merito all'assetto temporaneo dei compartimenti per la pesca dei molluschi bivalvi.

Considerato che la disposizione sposta solo tale termine, non comporta oneri nuovi o maggiori a carico della Regione.

Art. 4

(Abrogazione)

L'articolo 4 stabilisce l'abrogazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio").

Anche questa disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 5 dispone l'invarianza finanziaria della legge in quanto nessuna delle disposizioni in essa contenute comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 6 contiene la dichiarazione d'urgenza della legge e da essa non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.